# COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

(Provincia di Siena)

Approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. del

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI



| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI   | 4     |
|--|-------|
| Art. 1. Oggetto del Regolamento  | 4     |
| Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti   | 4     |
| Art. 3. Definizioni  | 4     |
| Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti   | 8     |
| TITOLO II – COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO   | 9     |
| Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo   | 9     |
| TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI  | 9     |
| Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo   | 9     |
| Art. 7. Soggetti passivi   | 10    |
| Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti   | 11    |
| Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento  | 12    |
| Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio             | 12    |
| Art. 11. Determinazione della base imponibile  | 14    |
| TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI                           | 14    |
| Art. 12. Determinazione della tariffa  | 14    |
| Art. 13. Articolazione della tariffa   | 15    |
| Art. 14. Periodi di applicazione del tributo   | 15    |
| Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche  | 15    |
| Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche                        |       |
| Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche  | 16    |
| Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche   | 17    |
| Art. 19. Scuole statali  | 17    |
| Art. 20. Tributo giornaliero   | 18    |
| Art. 21. Tributo provinciale   | 18    |
| TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni  | 18    |
| Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche  | 18    |
| Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive                         | 21    |
| Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per avvio al riciclo. | 21    |
| Art. 25. Riduzioni per il recupero   | 22    |
| Art. 25 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblic    | co di |
| raccolta   | 22    |
| Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio                           | 23    |
| Art. 27. Agevolazioni  | 24    |
| Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.   | 24    |
| TITOLO VII - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE   | 24    |
| Art. 29. Obbligo di dichiarazione  | 24    |

| Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione                               | 25 |
|--|----|
| Art. 31. Poteri del Comune   | 27 |
| Art. 32. Accertamento  | 27 |
| Art. 33. Sanzioni  | 28 |
| Art. 34. Riscossione   | 28 |
| Art. 35 Dilazione di pagamento   | 29 |
| Art. 36. Interessi   | 30 |
| Art. 37. Rimborsi  | 30 |
| Art. 38. Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati | 30 |
| Art. 39. Somme di modesto ammontare  | 31 |
| Art. 40. Contenzioso   | 32 |
| Art. 41. Trattamento dei dati personali  | 32 |
| TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie                                       | 32 |
| Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni   | 32 |
| Art. 43. Norme di rinvio e clausole di salvaguardia                                  | 32 |
| Art. 44. Disposizioni transitorie  | 32 |
| ALLEGATO B   | 34 |

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel Comune di Abbadia San Salvatore e disciplina il tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668, art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i.
- 3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

## Art. 3. Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuti urbani» ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
  - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
  - 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:
  - 1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
  - 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  - 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  - 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  - 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  - 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  - 9. i veicoli fuori uso.
- d) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «**detentore**»: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione dei rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Carta della qualità»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «preparazione per il riutilizzo»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «raccolta»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «centro di raccolta»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- q) «raccolta differenziata»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) «riciclaggio»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) «spazzamento delle strade»: ai sensi dell'art. 183, lett. 00) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «autocompostaggio»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «compostaggio di comunità»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);
- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «utenza»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- aa) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «utenza singola»: utenza che dispone di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, a titolo esemplificativo Centri famiglia, comunità e aree di sosta
- ff) «aree pertinenziali»: Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, non operative.
- gg) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente ed a quelli destinati alla gestione della tariffa ed alla copertura dei crediti inesigibili;
- hh) «parte variabile base della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi essenziali del costo del servizio riferiti in particolare alle raccolte ed ai trattamenti del rifiuto raccolto. Tale quota viene calcolata seguendo i criteri del DPR 158/99.
- ii) «**riduzione parte variabile della tariffa**»: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte misurazione puntuale. Tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui
- jj) «**parte variabile misurata della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi per la raccolta e smaltimento rifiuti urbani residui. È pertanto la parte di tariffa definita in base alla misurazione dei volumi di rifiuto indifferenziato conferito:
- kk) «parte variabile non misurata della tariffa»: è la quota variabile della tariffa con la riduzione della parte variabile della tariffa a fronte della misurazione puntuale;
- 11) «giorno lavorativo»: è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- mm) «ecostation»: cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco residuo.
- nn) «richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati»: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- oo) «reclamo scritto»:: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.

- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione comprese le relative pertinenze;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
- 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

#### Art. 4. Esclusioni dalla normativa sui rifiuti

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## TITOLO II - COMPONENTI DEL TRIBUTO E SOGGETTO ATTIVO

#### Art. 5. Componenti del tributo e soggetto attivo

- 1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## TITOLO III - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

## Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune anche se non conforme alle disposizioni urbanistiche-edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso

anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete.

In dettaglio sono soggette a tributo:

- a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc..);
- b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private
- 2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono, fatta salva la possibilità per l'utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per quest'ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l'Ente di verificare i dati comunicati dall'utente tramite attività di accertamento.
- 3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno.
- 4. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non chiusi con strutture fisse;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

# Art. 7. Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

#### Presentano tali caratteristiche:

- a) i locali ad uso domestico e non domestico, eccetto quelli di cui alle categorie catastali C1, C2 e C6 i cui possessori dichiarino di non avere utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e suppellettili minime;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un'altezza inferiore a mt
  1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione.
- g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche autorità competenti;
- h) le aree impraticabili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore superficie esterna come definita all'art. 6 comma 1. Nello specifico, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione;
- j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative.
- 2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo dalla data di verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani;
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'<u>articolo 8</u>.

# Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali o speciali pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, fieno, sfalci e potature
  - c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia mezzi ed attrezzi agricoli condotti da aziende/società agricole e/o imprenditore agricolo a titolo principale. Rimangono soggetti invece a tariffa intera le abitazioni, gli agriturismi ed i relativi annessi di cui alle sottocategorie "previste", gli uffici, i magazzini, i depositi, i servizi le sale mensa/degustazione, le aree esterne operative e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, affinamento, conservazione, stoccaggio e vendita dei prodotti agroalimentari di cui alla categoria 21A.
  - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggetti uffici, servizi, corridoi, laboratori, magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, stanze di medicazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le eventuali aree esterne operative.
- 3. Per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al comma 1 del presente articolo, si applica alla superficie dell'immobile, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione:

| Attività   | %   |
|--|-----|
|  |     |
| Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili  | 40% |
|  |     |
| Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)  | 25% |
|  | 50% |
|  |     |
|  |     |
| Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili) |     |
|  |     |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali  | 40% |

| Officine metalmeccaniche  | 50%  |
|---|------|
| Sheme incumeceaniene  | 2070 |
| Canili  | 10%  |
|   | 25%  |
|   |      |
| Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari, stanze di medicazione di strutture ospedaliere e simili (in relazione alla sola superficie dei laboratorio) |      |
| Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili   | 50%  |
|   |      |
| Acconciatori, estetiste e simili  | 10%  |
|   | 25%  |
| Macellai, Pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)   |      |
| Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta  | 50%  |
| Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini   | 10%  |
| Autotrasportatori   | 25%  |
|   | 25%  |
| Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)  |      |
| Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma   | 50%  |

- 4. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detassazione del 20%.
- 5. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali /o pericolosi gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento.
  - b) Comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo appositamente predisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti<del>.</del>

Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

## Art. 11. Determinazione della base imponibile

- 1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini tares (o tarsu/tia).
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

#### TITOLO IV – COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

## Art. 12. Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### Art. 13. Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

# Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio previa presentazione di idonea documentazione ufficiale (tipo atto di vendita, copia registrazione di fine locazione ecc..) ed allegando obbligatoriamente i riferimenti catastali dell'immobile.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data a quella di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

# Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolate o tenendo conto delle previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

# Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

- 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
  - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 30/06 ed al 31/12 dell'anno di riferimento.
  - b. nel caso di due o più nuclei famigliari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo
  - c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente. (In tal caso la denuncia avrà effetto dalla data di presentazione);
  - d. in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito pari a 2 unità
- 2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.
- 3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
- 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
- 6. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante dai registri anagrafici al 30/06 ed al 31/12 dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura/inizio.
- 7. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera c, sono regolate allo stesso modo del comma 4 art. 14.
- 8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'art. 31 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

# Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate o tenendo conto dei

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate o tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B e ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività.
- 2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc).
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 4. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 03.
- 5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 6.
- 6. Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento individuata nell'all. B al presente Regolamento.

### Art. 19. Scuole statali

1. A norma del comma 665 della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) ed è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

# Art. 20. Tributo giornaliero

- 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli <u>articoli 25</u> (recupero), <u>26</u> (inferiori livelli di prestazione del servizio) e <u>27</u> (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'<u>articolo 22</u> e per le utenze non stabilmente attive di cui all'<u>articolo 23</u>.
- 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

# Art. 21. Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## TITOLO V - Riduzioni e agevolazioni

# Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
  - b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

- 3. Alle utenze domestiche residenti sul territorio di Abbadia San Salvatore che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile del prelievo fiscale, sulla scorta anche delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata. Al fine del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto:
  - a) il singolo utente deve avere in proprietà, affitto o comodato d'uso (dimostrabile dietro presentazione di regolare contratto scritto registrato) un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari, misurabili a partire dall'entrata dell'abitazione di residenza all'accesso del fondo (giardino, orto, terreno), al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico;
  - b) di effettuare il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore di cui deve essere dimostrato il possesso;
  - c) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
  - d) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
  - e) il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, come definito nella lett.
    a) del presente articolo, in quanto presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
  - f) anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti di cui alla lettera a) in cui avviene la pratica del compostaggio.
  - g) i materiali da compostare "frazione umida e verde" sono:
    - avanzi di cucina e vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè);
    - scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto);
    - altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).
  - h) per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:
    - mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.)
    - con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
    - triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
    - accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.
  - i) condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale, previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, è la presentazione di apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
    - essere residente nel Comune di Abbadia San Salvatore;
    - disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari dall'abitazione di residenza, così come definito nella lett. a) del presente articolo, rispetto alla quale richiede lo sgravio fiscale;

- dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore, impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico e ad utilizzarlo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare,
- l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
- l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.

Acquisita l'istanza, il Responsabile del Servizio Tributi, provvederà ad applicare lo sgravio sul ruolo TARI per l'anno successivo alla data dell'istanza. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Servizio Tributi, quale unico documento che l'attribuzione dell'agevolazione tributaria e, necessaria, per la realizzazione dei controlli.

La riduzione sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale che effettuino il compostaggio. L'istanza di cui alla lett. i) può essere presentata solo dal soggetto iscritto a ruolo TARI;

- l) La richiesta di riduzione deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito Internet del Comune ed inviata all'Ufficio protocollo dell'Ente. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 15 Dicembre dell'anno precedente. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
- m) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la relativa riduzione tributaria è revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione.

- 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 5. In qualunque momento, incaricati del Gestore e/o del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
- 6. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

# Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

2. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, le seguenti riduzioni:

| Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg. | 30% |
|--|-----|
| Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni   | 30% |

3. Si applicano il secondo ed il quarto comma dell'articolo 22.

# Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per avvio al riciclo

- 1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo I della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
- 2. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.
- La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 30% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

Dove:

| Kg riciclati | Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento           |
|--------------|---|
| Kg Teorici   | Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd                           |
|              | Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella |
| Kd           | deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)                 |

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, ed allegando fotocopie delle 4º copie dei formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER (o analoghi, nei modi previsti dalla normativa vigente), utilizzati per il trasporto, sottoscritti dall'impianto di recupero che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

# Art. 25. Riduzioni per il recupero

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art 238 comma 10 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori abilitati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

## Art. 25 bis. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 25 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune ed all'ufficio competente del Gestore incaricato del servizio via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche per le date di inizio attività successive al 30 giugno la comunicazione di uscita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'inizio attività e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello <u>predisposto e pubblicato sul sito internet istituzionale</u>, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, nei termini previsti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

- 5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al Gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune ed al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore/Comune - tramite PEC o altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore/Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 7. Il Comune o Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto del 60% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1000 (mille) metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della parte variabile della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi per almeno 15 gg lavorativi consecutivi o che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

## Art. 27. Agevolazioni

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) utenti domestici il cui reddito ISEE è inferiore ad euro 7.000,00 (settemila/00): riduzione del 20 % nella parte fissa e nella parte variabile.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno.

- 2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

# Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, queste potranno essere applicate sino al limite massimo del 90% della parte variabile al netto delle eventuali superfici detassate. Derogano il limite massimo le agevolazioni stabilite all'art. 27 e l'uscita del servizio pubblico prevista dall'art. 25 bis.

#### TITOLO VII - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

# Art. 29. Obbligo di dichiarazione

- 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo purché maggiorenne nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o da suo delegato corredata da documentazione idonea;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 gg. dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES, se non variate.
- 3. I soggetti individuati all'articolo 7 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
- 5. Nella dichiarazione di cui al comma 3 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

## Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore/Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
- 7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

- 8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
- 9. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 4, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
- 10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
- 11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione secondo quanto previsto dal comma 5 lettera f) del presente articolo.
- 12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 13. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

- 14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 12 e 13, il Gestore/Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
- 15. In deroga a quanto disposto dal comma 13, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
- 16. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
- 17. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione. dell'emissione degli avvisi di pagamento.

#### Art. 31. Poteri del Comune

- 1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare lettere di regolarizzazione bonaria e in caso di mancata risposta questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile o in mancanza pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### Art. 32. Accertamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una

rateazione sino a 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### Art. 33. Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i oggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

## Art. 34. Riscossione

- 1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di maggio e dicembre.
- 2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.
- 3. A contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario di pagamento bonario, è notificato a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

# Art. 35 Dilazione di pagamento

- 1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 34 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dagli Enti competenti;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
- 2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
  - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
  - cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Comune/Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

| Tipo Cliente | Importo dell'avviso di<br>pagamento da rateizzare € | Rate concedibili con<br>periodicità mensile |
|--------------|---|---|
|              | da 100,00 a 199,99                                  | 2   |
| UD           | da 200,00 a 299,99                                  | 3   |
|              | da 300,00 a 499,99                                  | 4   |
|              | >500,00   | 5   |

| Tipo Cliente | Importo dell'avviso di<br>pagamento da rateizzare € | Rate concedibili con<br>periodicità mensile |
|--------------|---|---|
|              | da 200,00 a 299,99                                  | 2   |
| UND          | da 300,00 a 399,99                                  | 3   |
|              | da 300,00 a 499,99                                  | 4   |
|              | >500,00   | 5   |

- La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- 4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate:
  - a. degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b. degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di

scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

- 5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
- 6. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- 7. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore/Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### Art. 36. Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione di accertamento e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 (tre) punti percentuali e comunque non superiori a quelli fissati dalla Banca Centrale Europea.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### Art. 37. Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'<u>articolo 36</u>, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

# Art. 38. Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1. Il contribuente può presentare al Gestore/Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
- 2. Il Gestore/Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel il sito web del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore/Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Gestore/Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore/Comune intende porre in essere;
  - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
  - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile1. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
- 5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore/Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

# Art. 39. Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 3. I precedenti commi non si applicano ai casi di tributo giornaliero.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

## Art. 40. Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento)

# Art. 41. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

# TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

# Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

## Art. 43. Norme di rinvio e clausole di salvaguardia

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

# Art. 44. Disposizioni transitorie

- 1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa e/o Tares per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 3. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares/Tia/Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della Tari. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

#### Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

#### 1A Scuole

- 2. Cinematografi, teatri
- 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 3A Aree esterne operative (escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui viene fatto riferimento alla categoria dell'attività principale esercitata)
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 4A Agricampeggi
- 5. Stabilimenti balneari
- 6. Autosaloni, esposizioni 6A Ingrossi Alimentari
- 6B Ingrossi Non Alimentari
- 7. Alberghi con ristorante
- 7A Agriturismi con ristorante
- 8. Alberghi senza ristorante
- 8A Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorante
- 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici
- 12. Banche e istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 21A Aziende vinicole, vitivinicole e di trasformazione agro-alimentare
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Pub, Birrerie, hamburgerie, mense, Keb
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club